





PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER QUATTRO ANNI INDICATIVAMENTE DAL 01.07.2016 AL 30.06.2020 RINNOVABILE PER DUE ANNI SINO A TUTTO IL 30.06.2022.

Codice identificativo Gara (CIG): 66327942C3

#### RISPOSTE A CHIARIMENTI

### QUESITO ID 76.445.538 DEL 02.05.2016

Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento alla documentazione di gara da inserire nella Busta Amministrativa prevista all?art. 4 alla pag. 15 di 24 del Disciplinare e precisamente: ?A riprova di possesso del requisito dovranno essere presentate copie conformi delle fatture delle forniture di servizi così rese, nonché le attestazioni delle amministrazioni/privati presso cui è stato effettuato il servizio così fatturato? nel rispetto della Direttiva del Ministro della PA e della semplificazione n. 14/2011, chiediamo conferma di poter presentare a comprova dei requisiti di capacità economico, finanziaria e tecnica un elenco degli Enti nostri clienti contenete l?estratto dei premi e delle provvigioni intermediate risultanti dal nostro gestionale con autocertificazione resa dal Procuratore Speciale ai sensi del DPR 445/2000 unitamente alla copia dei mandati

## RISPOSTA QUESITO ID 76.445.538 DEL 02.05.2016

Facendo seguito a quanto sopra richiesto, si riporta quanto disposto dall'art. 42,comma 1 lettera a), del D. Lgs. 163/2006 ancora applicabile dal momento che si tratta di procedura bandita ed avviata prima dell'entrata il vigore del nuovo codice appalti D. Lgs. 50/23016 il 19.04.2016:

Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:

a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;

Alla luce ulteriormente delle disposizioni della citata direttiva del Ministro della PA e della semplificazione n. 14/2011, che riporta testualmente le disposizioni della L. 183/2011, per quanto attiene i certificati e le dichiarazioni sostitutive:

 le certificazioni rilasciate dalle Pa in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non potranno più accettarli né richiederli: la richiesta e l'accettazione dei certificati costituiscono violazione dei doveri d'ufficio;

Pagina 1 di 2







 i certificati dovranno riportare, a pena di nullità, la frase: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Le amministrazioni dovranno adottare le misure organizzative necessarie per evitare che, dal 1° gennaio 2012, siano prodotte certificazioni nulle per l'assenza della predetta dicitura; inoltre il rilascio di certificati che siano privi della dicitura citata costituisce violazione dei doveri d'ufficio;

Quindi, come sopra indicato, saranno sicuramente accettate dichiarazioni sostitutive dei servizi resi sia ad enti pubblici che a privati, ovviamente in ambito sanitario come previsto dal Bando, purché sia dettagliata l'attività svolta la denominazione dei soggetti destinatari, gli anni in cui è stata svolta e gli importi IVA inclusa, invece per quanto attiene le fatture si richiede di presentare come richiesto copia conforme alle stesse (con le modalità di emissione previste dal proprio applicativo/sistema di emissione fatture) con dichiarazione sostitutiva d'atto notorio sufficienti a dimostrare il requisito minimo definito in € 350.000,00 per il triennio 2013-2014-2015.

Tali documenti verranno ritenuti sufficienti, ovviamente AREU procederà ad effettuare tutte le verifiche del caso con le amministrazioni interessate e con i privati indicati al fine di appurare la veridicità delle dichiarazioni presentate; laddove le dichiarazioni dovessero risultare false si procederà ai sensi della normativa vigente.

# QUESITO ID 76.445.565 DEL 02.05.2016

Con riferimento alla statistica sinistri ricevuta, siamo a chiedere cortesemente una codifica relativa ai sinistri passivi ed ai sinistri attivi con una specifica a monte tra sinistri RC e sinistri CVT

### RISPOSTA QUESITO ID 76.445.565 DEL 02.05.2016

Si rende noto che per i sinistri CVT, se la X è riportata nella colonna "sinistro RCA" vuol dire che c'é un'altro soggetto/veicolo coinvolto (sia sinistri attivi sia passivi non abbiamo la distinzione) se la X è riportata nella colonna "n. sinistro kasco" vuol dire che abbiamo attivato la nostra copertura kasco perché non ci sono altri mezzi coinvolti, se sono contrassegnate entrambe significa che ci sono altri mezzi e abbiamo, presumibilmente, torto nel sinistro.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

r.ssa⁄ Éleønora Zucchinali

I sinistri RC sono tutti passivi.

Milano 02.05.2016